



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



FONDAZIONE
ACCADEMIA DI RAGIONERIA



“REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ PER I DOTTORI COMMERCIALISTI E PER GLI ESPERTI CONTABILI”

10 dicembre 2025

15:00-18:00

L'aggiornamento delle regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei commercialisti nel 2025

- L'autovalutazione del rischio (Regola tecnica n. 1)
- L'adeguata verifica della clientela (Regola tecnica n. 2)
- La conservazione dei dati e delle informazioni (Regola tecnica n. 3)

Relatore: Prof. Dott. Armando Urbano, Dottore commercialista ODCEC Bari - Revisore legale – Docente a contratto di contabilità e bilancio – LUM Libera Università Mediterranea G. Degennaro - Docente di ruolo di Economia aziendale nella scuola secondaria superiore

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti, con delibera n. 9 del 16/01/2025 ha approvato, previo parere favorevole del CSF, l'aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.

REGOLA TECNICA N. 1

Autovalutazione del rischio



Glossario

- **Funzione antiriciclaggio:** la funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (FDT)
- **Responsabile antiriciclaggio:** il responsabile della funzione antiriciclaggio che ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo
- **Revisore indipendente:** il soggetto incaricato di verificare i controlli e le procedure attuati dal soggetto obbligato



Glossario

Ai fini dell'autovalutazione del soggetto obbligato, si intende per:

- **Rischio inerente**: il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso
- **Vulnerabilità**: l'elemento /gli elementi individuato/i in corrispondenza dell'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati
- **Rischio residuo**: il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della/e vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive



Glossario

Ai fini della adeguata verifica del cliente, s'intende per:

- **Rischio inerente**: il rischio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
- **Rischio specifico**: il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico
- **Rischio effettivo**: il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale

1. Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)

I professionisti obbligati effettuano la autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati.

A tal fine, i professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi per l'individuazione di eventuali vulnerabilità, allo scopo di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; è possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista (nei casi in cui è prevista la sua individuazione; sul punto cfr. infra) al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Per la valutazione del **rischio inerente** i professionisti utilizzano la seguente scala graduata:

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio




Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

I professionisti devono effettuare personalmente l'autovalutazione del rischio, in quanto questo adempimento non è delegabile.

Si procede poi, al relativo aggiornamento, quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

È possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP.





Regola tecnica n. 1 FORMAZIONE – SCADENZE

La regola tecnica rimarca l'importanza della **formazione del personale** con carattere di programmazione e permanenza, nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio.



Eliminazione della **scadenza** triennale per l'aggiornamento dell'**autovalutazione del rischio**, da effettuare ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione del rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi AML/FDT a cura del CSF (l'ultima analisi risale al 2019).

Per i neo iscritti all'Albo, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale.

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

Nella valutazione del rischio inerente i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (fattore riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.). Si rileva che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale
4. servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dello studio e dei presidi esistenti consente di individuare eventuali vulnerabilità, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati.

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

1. formazione
2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni relative alle norme sull'uso del contante

Il grado di vulnerabilità è determinato come media aritmetica dei valori attribuiti, secondo la seguente scala graduata, a ciascuno dei fattori sopra indicati.

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi insufficienti	4

Ai fini della determinazione del rischio residuo si adotta una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) e 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia maggiore rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione=40%)	molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativa (1)	poco significativa (2)	abbastanza significativa (3)	molto significativa (4)
		VULNERABILITÀ (coefficiente di ponderazione=60%)			

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

La somma dei valori ponderati del rischio inerente e della vulnerabilità consente di determinare il livello di **rischio residuo** secondo la seguente scala graduata:

Somma valori ponderati	Rischio residuo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a < 4	Molto significativo



Nella tabella di determinazione del *rischio residuo* e del *rischio specifico*, rispetto alla precedente versione, nella colonna «somma valori ponderati» sono stati ridefiniti gli intervalli in modo da evitare una duplicazione del livello di rischio in presenza di valori coincidenti.



Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

Presidi di mitigazione del rischio



«stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le **eventuali** azioni per la gestione ovvero per la mitigazione del medesimo».

Ne diviene che, detti presidi, debbano essere adottati solo in presenza di un rischio da mitigare.



Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

È stata eliminata la soglia numerica di due professionisti (era prevista per l'individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio):

- nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- nel caso di associazioni professionali/STP occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;
- nel caso di associazioni professionali/STP con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

REGOLA TECNICA N. 2

Adeguate verifica della clientela

2.1. Valutazione del rischio

2.1.1. Valutazione del rischio inerente

Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.

L'analisi effettuata porta alla classificazione delle prestazioni professionali in attività il cui rischio inerente, inteso come rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti, è non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

La seguente elencazione potrà essere modificata nel corso del tempo in relazione alla evoluzione normativa. In ogni caso la casistica ivi indicata deve considerarsi estesa ad ogni modifica e/o integrazione di legge che dovesse intervenire nella normativa richiamata.

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007).

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007 le misure di adeguata verifica adottate sono proporzionate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. d), del medesimo d.lgs. 231/2007.

L'art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007, stabilisce, altresì, che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, co. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Nell'esclusione rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei modelli F24.

Pertanto, salvo diverse fattispecie specifiche, sono da considerare a rischio non significativo le prestazioni evidenziate nella tabella seguente poiché merita di essere valorizzata l'incidenza, relativamente ad esse, di presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta, previsti a garanzia del trasparente e corretto operato del professionista nello svolgimento di procedure o nell'espletamento di uffici e funzioni che l'ordinamento vigente richiede siano espletati dal professionista medesimo, in funzione della sua specifica expertise.

*La nozione di
rischio inerente -
Il rischio inerente
«non significativo»*

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1
le prestazioni a rischio «non significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA ADEGUATA VERIFICA
Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA ADEGUATA VERIFICA
<p>Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina:</p> <ul style="list-style-type: none">• curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, gestore della crisi (di nomina giudiziale) nelle procedure concorsuali• liquidatore di società nominato dal tribunale (ex art. 2487 c.c.)• amministratore giudiziario• commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie• ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche (CTU) su incarico dell'autorità giurisdizionale• amministratore di sostegno ovvero assistente nella redazione/controllo delle gestioni connesse alle amministrazioni di sostegno• delegato alle operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili, fermo restando quanto disposto dall'art. 585, co. 4, c.p.c. (applicabile anche in caso di vendita posta in essere nell'esercizio delle funzioni di curatore o di liquidatore giudiziale)• custode giudiziale di beni e aziende	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA ADEGUATA VERIFICA
<p>Incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di docenza (in presenza e da remoto) • elaborazione di monografie, articoli e altri contributi editoriali (cartacei e sul web) • risposte a quesiti nell'ambito di rubriche tematiche su riviste periodiche, banche dati, portali web 	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>
<p>Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001</p>	<p>Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente</p>
<p>Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente</p>

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

In alcuni casi, ai fini dell'adeguata verifica, è sufficiente che il professionista incaricato acquisisca e conservi copia del mandato professionale ricevuto:

consulenza tecnica di parte: in questi casi in capo al cliente sussistono le prerogative del diritto costituzionale della difesa, prevalenti su ogni norma ordinaria di legge;

assistenza, difesa e rappresentanza del cliente innanzi a una Autorità giudiziaria (es. assistenza nei confronti del debitore in procedure concorsuali, quando innanzi a un'autorità giudiziaria, ovvero difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria): in tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfano le esigenze connesse all'espletamento degli obblighi AV;

mediazione e arbitrato: si tratta di incarichi professionali aventi ad oggetto la risoluzione di controversie secondo modalità alternative al ricorso all'autorità giudiziale. Anche in tali ipotesi si ritengono sufficienti le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale.

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

In altri casi, al professionista è richiesto semplicemente di acquisire e conservare una copia della nomina assegnata:

(CCII) gestore della crisi: nominato dall'OCC, svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure di ristrutturazione dei debiti. Il professionista è nominato dal Tribunale solo in caso di mancata costituzione dell'OCC o di liquidazione controllata del sovraindebitato;

(CCII) esperto indipendente: è il soggetto terzo che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata ed è nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome. L'intervento del Tribunale riguarda soltanto l'ipotesi in cui il debitore chieda l'applicazione di misure protettive e cautelari;

assistenza tecnica e consulenza specialistica nella gestione di risorse pubbliche, anche europee: si tratta di prestazioni a carattere meramente consulenziale svolte in favore delle PA che gestiscono risorse pubbliche, sulla base di specifico incarico instaurabile direttamente con la PA o con società di cui la PA è la committente.

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

Predisposizione e invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti

- previsto **l'esonero da qualsiasi adempimento** di adeguata verifica, in ragione di una interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 17 comma 7 del DLgs. 231/2007. Ad esempio si citano:
 - il deposito del fascicolo di bilancio;
 - le comunicazioni effettuate attraverso l'utilizzo del sistema COMUNICA;
 - la mera registrazione di atti e contratti;
 - la compilazione di questionari, dichiarazioni, istanze, raccolte e invio di dati verso Enti/Autorità Pubbliche (CCIAA/Registro Imprese, Ministeri, Agenzia Entrate, Anagrafe Rapporti, Enti territoriali quali Regioni/Province/Comuni, Banca d'Italia, ISTAT, Enti previdenziali e Assistenziali, ecc.).

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 2

Prestazioni a rischio inerente poco significativo (grado di intensità 2)	
Nuova versione	Vecchia versione
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Consulenza in materia tributaria	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale	Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)	Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 2

Prestazioni a rischio inerente abbastanza significativo (grado di intensità 3)	
Nuova versione	Vecchia versione
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale	Consulenza aziendale
	Consulenza economico-finanziaria
	Assistenza per richiesta finanziamenti
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Tenuta della contabilità	Tenuta della contabilità
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Consulenza in materia di redazione del bilancio
Revisione legale dei conti	Revisione legale dei conti

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 2

Prestazioni a rischio inerente molto significativo (grado di intensità 4)	
Nuova versione	Vecchia versione
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria



REGOLA TECNICA N. 2

Schema in sintesi

Nel gruppo delle prestazioni a rischio **poco significativo** si è aggiunto «amministrazione di società» (in precedenza considerata a rischio «abbastanza significativo»)

Nel gruppo delle prestazioni a rischio **abbastanza significativo** sono eliminate:

La prestazione «amministrazione di società», perché considerata a rischio «poco significativo»

La voce «assistenza per richiesta finanziamenti», probabilmente assorbita dalle altre già presenti

Permane a rischio «**poco significativo**» la sola «consulenza» in materia tributaria.

Sono incluse nella categoria di rischio «**non significativo**» «Assistenza» e «rappresentanza» in materia tributaria.

2.1.2. Valutazione del rischio specifico

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/fdt con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	

**REGOLA
TECNICA N. 2**
*Determinazione
del rischio
specifico*

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A
- **rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

REGOLA TECNICA N. 2 Determinazione del rischio specifico



REGOLA TECNICA N. 2

Determinazione del rischio specifico

È stata ampliata la casistica delle prestazioni professionali con riferimento alle quali non si compila, nella valutazione del rischio cliente, la tabella B, aggiungendo anche l'assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale.

«Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, **assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale**, la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa.»

Ne diviene che, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si calcola sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA C

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale, la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Attribuzione del rischio specifico (tab. C)

Valori	Rischio specifico
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4,0	Molto significativo

REGOLA TECNICA N. 2 – Determinazione del rischio effettivo

2.1.3. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabella 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo, la determinazione del quale avviene mediante l'adozione di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) e 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativo (1)	poco significativo (2)	abbastanza significativo (3)	molto significativo (4)
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Attribuzione del rischio effettivo (tab. D)

Somma valori ponderati	Rischio effettivo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4,0	Molto significativo

REGOLA TECNICA N. 2 –
*Determinazione del
rischio effettivo*

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



Identificazione a distanza

L'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente nei casi previsti dall'art. 19, co. 1, lett. a), ovvero per i clienti:



i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici (art. 24 d.lgs. 82/ 2005);



in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo (art. 64 d.lgs. 82/2005), nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;



i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana (art. 6 d.lgs. 153/1997);



che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Gli ulteriori casi previsti dalla norma citata non rientrano frequentemente nella casistica di interesse per i professionisti.



Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica semplificata

Le misure semplificate consistono:

- **nell'identificazione del cliente**, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007, ferma restando la necessità di acquisire la copia del documento di identità del cliente;
- **nell'identificazione del titolare effettivo** mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente** ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- nel **controllo costante**, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. **triennale** per i rapporti continuativi, essendo sufficiente raccogliere periodicamente una **dichiarazione del cliente** o una **visura camerale** o **altri documenti** con contenuti equivalenti dai quali emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.



Regola tecnica n. 2 – TITOLARE EFFETTIVO

TITOLARE EFFETTIVO

Il professionista non è tenuto ad acquisire fotocopia del documento identificativo del titolare effettivo, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 19 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/2007 («la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze»).



REGOLA TECNICA N. 3

Conservazione

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

L'obiettivo della conservazione è quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Il sistema di conservazione prescelto deve garantire l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei per il periodo prescritto dalla norma. Esso dovrà indicare in maniera chiara i **soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.**

L'esplicita indicazione non è necessaria nel caso di professionista individuale che non si avvalga di personale di studio.

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

MODALITÀ

La conservazione può essere sia **cartacea** che **informatica** o **mista**.

I professionisti possono scegliere di quali di queste modalità avvalersi, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007.

REGISTRI

I professionisti possono continuare ad aggiornare gli archivi cartacei o informatici, già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

Documenti
da
conservare

copia dei documenti
acquisiti in occasione
dell'adeguata verifica
della clientela, sia per
le prestazioni
professionali che per
le operazioni;

originale o
fotocopia, avente
efficacia probatoria
ai sensi della
normativa vigente,
delle scritture e
registrazioni inerenti
esclusivamente le
operazioni.

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- a. la **data del conferimento** dell'incarico;
- b. i **dati identificativi**, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, **del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore**, nonché le **informazioni sullo scopo e la natura** del rapporto o della prestazione;
- c. la **consultazione**, ove effettuata, dei **registri** di cui all'art. 21 del d.lgs. 231/2007, con le modalità ivi previste

nel caso di
**prestazioni
professionali**

- d. la **data, l'importo e la causale** dell'operazione;
- e. i **mezzi di pagamento** utilizzati.

nel caso di
operazioni



Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE CARTACEA
(nuova versione delle Regole tecniche)

«al fine di soddisfare il requisito della storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio deve riportare indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione.»

Viene meno la necessità di sottoscrizione dei documenti contenuti nel fascicolo del cliente, essendo sufficiente la mera apposizione della data, anche su un documento riepilogativo.



Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE INFORMATICA

La RT evidenzia come ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 co. 3 e 31 co. 1 del DLgs. 231/2007, **l'eventuale avvalimento di un autonomo centro di servizi» esterno allo studio professionale non comporti alcuno spostamento della responsabilità** in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione.

Quest'ultimo resta in capo al professionista obbligato, al quale deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni utili, tra le altre, “a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE